

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**RICORSO EX ART. 700 c.p.c.**

**Per:** i Signori

...

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fusillo (FSLLSN68R03H501Z) presso il cui studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22 sono elettivamente domiciliati giusta deleghe allegate telematicamente al presente atto; il sottoscritto difensore dichiara ai fini delle notificazioni e comunicazioni l'indirizzo pec ...

**-ricorrenti-**

**Contro:**

- Il Governo della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma, Piazza del Viminale, (codice fiscale 97149560589), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministero dell'Interno, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in persona del Direttore *pro tempore*, (codice fiscale 97149560589), con sede in Roma, Piazza del Viminale rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- L'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Romania n. 45, rappresentata (codice fiscale 80236190585) e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- La Guardia di Finanza in persona del Comandante Generale *pro tempore*, con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51 (codice fiscale 80194230589), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- Il Ministro della Difesa in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8 (codice fiscale 80234710582), rappresentato e difeso *ex lege*

dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi n. 12, pec  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

### **PER L'INIBITORIA**

da pronunciarsi nei confronti di tutti i resistenti affinché agli stessi sia interdetto ed inibito di porre in essere qualsiasi atto di esecuzione e vigilanza dell'adempimento delle misure previste dal decreto-legge 105/2021 e dal decreto-legge 111/2021 e dalle relative leggi di conversione nella parte in cui introducono la necessità di esibizione del c.d. "certificato verde SARS-CoV-19" per l'accesso alle attività e strutture meglio descritte in narrativa, stabilendo la somma da pagare per ogni successiva violazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.

### **FATTO E DIRITTO**

#### **A) Premessa**

1. Con decreto-legge n. 105/2021 il governo introduceva un nuovo articolo (il 9 bis, Impiego certificazioni verdi Covid-19) al decreto-legge 52/2021 e prevedeva:

*“A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;*
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*
- i) concorsi pubblici.”*

2. Con successivo decreto-legge 111/2021 il governo estendeva l'uso obbligatorio del certificato verde Covid-19 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e privati

indispensabili per l'esercizio del diritto di cui all'art. 16 della Costituzione. In particolare, occorre, a far data dal 1° settembre 2021, il possesso del certificato verde Covid-19 anche per l'uso dei seguenti mezzi di trasporto:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  - c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
3. Le nuove norme introdotte dal governo sono illegali e inapplicabili poiché confliggono con una serie di norme di rango superiore, comunitarie, internazionali e costituzionali, che non possono essere violate dal legislatore ordinario italiano. Pertanto, i ricorrenti agiscono per chiedere nei confronti di tutti i convenuti l'inibitoria all'applicazione ed attuazione delle norme illegali con la fissazione di una sanzione ex art. 61 bis c.p.c. per ogni successiva violazione.

#### **B) Legittimazione attiva**

4. I provvedimenti sopra descritti impediscono lo svolgimento di attività fondamentali che danno contenuto al diritto di libertà personale. Senza il certificato verde Covid-19 non sarà più possibile andare in un ristorante, visitare musei, assistere a spettacoli teatrali e concerti, frequentare cinema, palestre, convegni e congressi, utilizzare buona parte dei mezzi di trasporto pubblico. La vita, quindi, di coloro che non vogliono assoggettarsi al tampone per l'accertamento dell'infezione da SARS Cov-2 (in assenza di qualsiasi sospetto e/o di indicazioni mediche in tal senso) oppure al vaccino sperimentale contro il contagio da SARS-Cov-2 sarà limitata per l'impossibilità di esercitare in molti ambiti il diritto di libertà personale. Dette limitazioni colpiscono tutti i cittadini italiani e tutti i residenti in Italia, compresi i ricorrenti, giacché il diritto di libertà è un diritto potenziale e negativo. Potenziale poiché concerne la possibilità di svolgere una determinata attività (ad esempio, visitare un museo) anche se in concreto non venga svolta o non venga svolta sempre.

Negativo poiché il diritto di libertà coincide con la pretesa a non subire limitazioni nello svolgimento di alcune attività.

5. Il solo fatto dell'esistenza della limitazione di cui al presente giudizio – ossia la necessità, per accedere a determinati luoghi e per svolgere determinate attività, di essere in possesso del certificato verde Covid-19 – incide sulla libertà personale dei ricorrenti che, pertanto, sono legittimati ad agire in giudizio per la sua tutela. In altri termini: ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva non è necessario dimostrare di aver tentato di accedere ad un cinema, una palestra o un treno ad alta velocità, poiché oggetto del giudizio è la tutela del diritto fondamentale inviolabile di libertà personale (che comprende tutte le facoltà limitate o impedito dai decreti-legge 105 e 111 del 2021 e molte altre) e non solo il singolo e concreto attacco ad una delle facoltà oggetto di limitazione.

**C) Violazione degli artt. 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) – necessaria disapplicazione del decreto-legge 105/2021**

6. I decreti-legge di cui è causa sono, anzitutto, inapplicabili perché in conflitto con il diritto dell'Unione Europea.
7. Secondo la **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 4.12.2018 C-378/17 *Minister for Justice and Equality***: *“È incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22; del 19 giugno 1990, Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché dell'8 settembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 56).”*
8. Pertanto, il giudice civile e qualsiasi autorità, anche amministrativa, italiana sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario come quelle che hanno introdotto l'obbligo del certificato verde Covid-19.
9. L'obbligo di vaccinazione o di sottoposizione al tampone molecolare nasofaringeo introdotto dal DL 105/2021 e dal DL 111/2021 (e dalle eventuali leggi di conversione) a

carico di tutti i cittadini italiani per la via indiretta del certificato verde Covid-19 non è applicabile nel territorio della Repubblica Italiana.

10. Infatti, detto obbligo contrasta con norme di rango superiore alla legislazione ordinaria italiana. Anzitutto con la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)** il cui articolo 3 dispone:

*(Diritto all'integrità della persona)*

*1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.*

*2. **Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:***

***- il consenso libero e informato della persona interessata,** secondo le modalità definite dalla legge, (...)*

11. Il principio del libero consenso concerne sia il vaccino sia il tampone che sono entrambi trattamenti medici o diagnostici e che non possono essere imposti obbligatoriamente a nessuno.

12. La CDFUE (art. 21) interdice, inoltre, la discriminazione: *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, **la razza**, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, **le caratteristiche genetiche**, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.”*

La possibilità concessa ai vaccinati ma non a tutti gli altri, costretti a pagare un tampone molecolare nasofaringeo ogni 48 ore, di svolgere attività fondamentali e rientranti nel diritto fondamentale di libertà personale ex art. 13 cost. costituisce evidentemente una discriminazione fondata su caratteristiche razziali o genetiche. Solo coloro, infatti, che abbiano accettato la modificazione del proprio sistema immunitario operata dai vaccini contro il Covid-19, e che quindi avranno caratteristiche razziali o genetiche diverse da tutti gli altri, potranno continuare a godere in pieno delle libertà garantite a tutti senza alcuna distinzione, mentre gli altri dovranno rinunciare o pagare per tale privilegio mediante la necessità di sottoporsi a continue quanto inutili (in caso di soggetti privi di sintomi) verifiche della negatività al SARS-CoV2.

13. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è parte integrante del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed è direttamente vincolante senza necessità di provvedimenti interni attuativi come nel caso delle direttive (cfr. Gambaro, *Categorie del diritto privato e linguaggio delle carte dei diritti fondamentali*, Riv. Dir. Civ., 2016, 5,

1225). Pertanto, una disposizione interna che, in contrasto con il principio di libertà di cura, introduca un obbligo concernente un trattamento sanitario – che si tratti di un vaccino o di qualsiasi altra procedura o terapia medica – è **illegale in base al diritto dell'Unione Europea che prevale sul diritto nazionale.**

14. A differenza che nel caso dell'incostituzionalità, **il diritto comunitario prevede un controllo diffuso di conformità delle norme interne con quelle prevalenti comunitarie e impone al giudice nazionale di disapplicare la normativa illegale interna.**
15. Il **principio del primato del diritto dell'Unione Europea** su quello nazionale è ormai consolidato e pacifico. Le norme comunitarie, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo a partire dalla *leading decision* C. Giust. CE 9.3.1978 *Simmenthal*, C-106/77 ha sovente affermato, prevalgono sulle norme di diritto interno, sia anteriori sia successive, con esse eventualmente in conflitto. Non soltanto il giudice nazionale, ma anche tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative, sono obbligati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (C. Giust. CE 9.9.2003, C-198/2001 *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF)*, C. Giust. CE 17.06.1999, C-295/97 *Piaggio*).
16. Identici principi sono stati affermati, facendo riferimento all'art. 11 Cost., anche dalla Consulta, secondo cui l'autorità giurisdizionale nazionale è tenuta ad applicare le norme europee disapplicando quelle nazionali contrastanti, senza necessità di un'apposita pronuncia di illegittimità costituzionale (C. Cost. 7.11.1995, n. 482; C. Cost. 11.7.1989, n. 389).
17. Sul punto, oltre alle sentenze già citate, vi è costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale, di cui facciamo una breve rassegna.
  - **CGUE Sent. 01/10/2020, C-603/19 TG:** *Il principio del primato del diritto dell'Unione, nei suoi rapporti con il diritto interno degli Stati membri, rende ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente.*
  - **CGUE, Grande Sez., 25/06/2020, C-24/19 A:** *Se i giudici nazionali avessero il potere di attribuire alle norme nazionali il primato sul diritto dell'Unione, anche solo provvisoriamente, in caso di contrasto con quest'ultimo, ne risulterebbe pregiudicata l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.*
  - **CGUE, Sez. V, 14/05/2020, C-615/18 UY:** *Il principio del primato del diritto dell'Unione, che sancisce la preminenza di tale diritto su quello degli Stati membri,*

*impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di detti Stati.*

- **Corte cost., 12/05/2017, n. 111:** *La non applicazione delle disposizioni di diritto interno incompatibili con il diritto dell'Unione europea - non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse - rientra tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'UE e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.*
  - **CGUE, Sez. VIII, 26/05/2016, C-273/15 ZS Ezernieki:** *In base al principio del primato del diritto dell'Unione, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione.*
18. Pertanto, l'adito Tribunale, preso atto dell'incompatibilità tra i decreti-legge 105/2021 e 111/2021 (e le eventuali successive leggi di conversione) e l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è tenuto a dichiarare l'illegalità della norma italiana e sospendere, pertanto, per i ricorrenti l'obbligo di munirsi del certificato verde Covid-19 abusivamente introdotto nel nostro ordinamento.
19. L'obiezione, già sollevata in altri procedimenti, secondo cui la CDFUE avrebbe efficacia nei confronti degli stati membri solo allorché questi provvedano all'attuazione del diritto dell'Unione Europea, non ha pregio. Infatti, sia il certificato verde Covid-19 sia l'ambito della salute in generale sono questioni di diritto Europeo. Il certificato verde Covid-19 è stato introdotto con Regolamento 953/2021 e costituisce, quindi, un istituto giuridico dell'ordinamento europeo. La tutela della salute rientra ai sensi dell'**art. 168, n. 1, comma 2, TFUE** tra i compiti dell'UE: “L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.” Inoltre, e a maggior ragione, **la risposta alle pandemie avviene in modo coordinato a livello dell'Unione Europea come stabilito dalla**

**decisione n. 1082/2013/UE del 22.10.2013 del Parlamento Europeo.** Pertanto, proprio le disposizioni in materia di pandemie ed epidemie devono essere adottate in armonia con i principi del diritto Europeo e costituiscono attuazione dello stesso. Le eventuali disposizioni più rigorose dei singoli stati membri, che la norma fa salve, devono essere adottate in linea con i limiti imposti dalla CDFUE che, pertanto, trova piena ed integrale applicazione all'ambito di cui trattasi.

**D) Violazione del Regolamento CE 953/2021**

20. La CDFUE, sebbene si tratti della norma più importante, non è l'unica disposizione del diritto dell'Unione Europea violato dai decreti-legge *de quo*. Il Regolamento CE 953/2021 concernente il c.d. "green pass" stabilisce al "considerando" 36 che *"è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati."* La scelta vaccinale è, quindi, libera e non può formare oggetto di discriminazione. Nel caso in esame l'obbligo di munirsi di certificato verde Covid-19 incide direttamente sul diritto di libera circolazione tra stati membri che si esercita anche al fine di avvicinarsi alle frontiere all'interno del territorio della Repubblica Italiana. Pertanto, le restrizioni all'uso dei mezzi di trasporto pubblico sono in diretto conflitto con una norma espressa del Regolamento.

21. I principi di cui al Regolamento 953/2021 sono incompatibili con le norme adottate dalla Repubblica Italiana. Passiamo velocemente in rassegna quanto disposto dal Regolamento.

- Considerando 6: *"Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate*

*conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione.*”

- Considerando 14: *“Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione.”*
- Considerando 18: *“è opportuno che i certificati siano rilasciati gratuitamente.”*  
È evidente il raggiramento di una siffatta disposizione laddove il certificato verde Covid-19 è sì gratuito, ma presuppone l'effettuazione di un trattamento diagnostico-sanitario a pagamento come il tampone nelle sue varie declinazioni.
- Considerando 62: *“Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta.”* Vi è, quindi, una norma espressa che contraddice all'eccezione cui sopra accennavamo e che stabilisce chiaramente **l'obbligo per la Repubblica Italiana di rispettare la CDFUE nelle proprie disposizioni dedicate al certificato verde Covid-19.**
- Art. 3, comma 6: *“6. Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.”*

22. Pertanto, l'utilizzazione del certificato verde Covid-19 a fini di discriminazione tra cittadini è vietata. Di ciò è consapevole anche il governo. Infatti, l'art. 9 del decreto-legge 52/2021, che introduce il certificato verde Covid-19 prevede espressamente l'applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021. Alla luce delle disposizioni sopra citate, quindi, il certificato verde Covid-19 è facoltativo e non può essere

imposto come un obbligo ed una condizione dalla quale dipende la possibilità di esercitare i diritti fondamentali inviolabili.

**E) Incostituzionalità dei decreti-legge 105/2021 e 111/2021**

23. I decreti-legge 105 e 111 del 2021 introducono un obbligo surrettizio di vaccinazione. Di ciò gli organi politici non fanno mistero. Basti pensare alle recenti dichiarazioni del ministro Brunetta il quale ha detto che «*in futuro il green pass deve valere sia per il lavoro pubblico che quello privato*», parlando di misura «geniale» perché aumenta il costo sia psichico che monetario «*per gli opportunisti contrari al vaccino*» costringendoli a fare il tampone (a pagamento e con costi proibitivi per la maggior parte delle persone) e diminuisce la circolazione del virus e quindi la nascita di nuove varianti (cfr. [https://www.leggo.it/politica/news/green\\_pass\\_brunetta\\_lavoratori\\_ultimissime-6187832.html](https://www.leggo.it/politica/news/green_pass_brunetta_lavoratori_ultimissime-6187832.html) **doc. 14**).

24. È significativo che coloro che esercitano un diritto legittimo, ossia quello di autodeterminazione sanitaria e di libera scelta dei trattamenti medici cui sottoporsi oppure no vengano descritti come “opportunisti”, il tutto in linea, purtroppo, con la piega estremamente violenta ed irrispettosa dei diritti umani che sta assumendo l’intera vicenda legata alla somministrazione dei vaccini contro la malattia Covid-19.

25. L’obbligo vaccinale o di sottoposizione forzata al tampone ogni 48 ore indirettamente imposto con i decreti in questione viola la Costituzione. Vi è un contrasto insanabile tra l’obbligo di vaccinazione e gli artt. 1, 3, 4, 10, 11, 32, 35, 36 e 117 cost.

**(i) Contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 cost.)**

26. Anzitutto la violazione concerne le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, “costituzionalizzate” attraverso il richiamo di cui all’art. 10 cost.

**a) Il Codice di Norimberga**

27. Del diritto internazionale generalmente riconosciuto fa parte, anzitutto, il cosiddetto “Codice di Norimberga” elaborato all’esito dei processi ai medici nazionalsocialisti. Il Codice di Norimberga contiene una serie di principi in materia di trattamenti medici affinché non possano ripetersi gli atti gravemente lesivi della deontologia medica avvenuti dopo la presa del potere in Germania da parte di Hitler. In seguito al programma di eutanasia delle persone ritenute indegne di vivere (“*lebensunwertes Leben*”), nei campi di concentramento nazionalsocialisti non solo si ebbe lo sterminio di massa di ebrei, omosessuali, rom, dissidenti politici ed altre categorie repute dalla dottrina di Hitler

foriere di un attacco di tipo sanitario alla purezza della razza ariana – dottrina che all’epoca faceva parte della scienza ufficialmente riconosciuta tant’è che fu seguita anche dal nostro paese con le infami e famigerate leggi razziali – ma i campi di sterminio furono utilizzati anche per lo svolgimento di esperimenti scientifici medici obbligatori effettuati sui reclusi. Quando ciò emerse nei processi contro i dottori nazionalsocialisti (v. Robert J. Lifton, *The Nazi Doctors*, riedizione 2017; Vivien Spitz, *Doctors From Hell: The Horrific Account of Nazi Experiments on Humans*, I ed. 2005) la conseguenza fu l’elaborazione, appunto, del **“Codice di Norimberga”** che disciplina la sperimentazione medica. Il primo principio del codice è il seguente: *“The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. [Il consenso volontario della persona umana è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona coinvolta deva avere la capacità legale di esprimere il proprio consenso; deve essere posta in posizione di esercitare liberamente la sua scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forza, frode, inganno, costrizione, eccesso o altre forme di vincolo o coercizione; e deve avere le conoscenze e la comprensione sufficienti degli elementi della questione al fine di consentirle una decisione fondata sulla comprensione e la saggezza.]”*

Il principio in questione, non a caso elaborato dai giudici americani dei c.d. “Doctors’ Trials” di Norimberga, fa parte del diritto statunitense almeno sin dalla sentenza della Corte d’Appello di New York *Schloendorff v. Society of New York Hospital* 105 N.E. 92, 93 N.Y. (1914) in cui il Giudice Benjamin Cardozo espresse la seguente massima: *“Ogni essere umano adulto e sano di mente ha il diritto di decidere cosa possa essere fatto con il suo corpo; e un medico che effettua un’operazione senza il consenso del paziente commette un’aggressione che lo obbliga al risarcimento dei danni.”* Dal diritto statunitense questi principi sono entrati a far parte stabilmente del diritto internazionale generalmente riconosciuto e, in particolare, della branca del diritto internazionale che si occupa dei diritti fondamentali o inviolabili di tutti gli esseri umani.

28. Pertanto, dal codice di Norimberga emerge un divieto assoluto allo svolgimento di trattamenti medici senza il consenso dei soggetti coinvolti. Non a caso i contratti stipulati

con le case farmaceutiche produttrici dei vaccini sperimentali di cui è causa prevedono la sottoscrizione, da parte dei soggetti che scelgano l'inoculazione, di un consenso informato dal quale emerge la piena volontarietà del trattamento (**doc. 1-13**). Il che è perfettamente logico: non ci sarebbe altro modo per somministrare i trattamenti in questione, tutti in fase di sperimentazione, senza il consenso dei soggetti coinvolti, che peraltro sono moltissimi, in base alle loro personali scelte, senza la necessità di costringere alcuno.

29. L'obiezione secondo cui il certificato verde Covid-19 sarebbe comunque facoltativo non essendo previsto un obbligo di esserne munito non ha fondamento. Parimenti privo di fondamento è l'argomento secondo cui vi sarebbe una "libera" opzione tra vaccino e tampone. Da un lato, infatti, con riferimento a questo ultimo argomento, il tampone, esattamente come il vaccino, è un trattamento sanitario (diagnostico) rimesso alla libera scelta dei soggetti interessati. Dall'altro, i decreti-legge 105 e 111 prevedono l'esclusione dalla vita civile di tutti coloro che non abbiano il certificato e che, quindi, non accettino la sottoposizione forzosa al vaccino oppure al tampone PCR ogni 48 ore. Non c'è ambito della vita in società (dalla frequentazione di bar e ristoranti sino a sport, musei, sagre, mezzi di trasporto) non toccato dalla necessità del certificato verde Covid-19 trasformato da mezzo per agevolare lo spostamento tra stati dell'Unione Europea in una sorta di precondizione per lo svolgimento di quasi tutte le normali attività umane rientranti nel diritto alla libertà personale di cui all'art. 13 cost.

**b) La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**

30. La Dichiarazione Universale, adottata dall'assemblea plenaria dell'ONU il 10 dicembre 1948 contiene principi chiarissimi in materia di libertà personale, incompatibili con l'obbligo indiretto di vaccinazione o tampone PCR introdotto dai decreti-legge *de quo*. Anche detta dichiarazione fa parte del diritto internazionale generalmente riconosciuto del consesso delle nazioni civili, di cui anche l'Italia dovrebbe aspirare a far parte. Passiamo rapidamente in rassegna le norme della Dichiarazione con un breve commento alla loro violazione derivante dai decreti-legge.

*“Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”*

Abbiamo visto che i vaccini comportano un rischio di morte; detto rischio, per quanto scarso da un punto di vista statistico – il che deve essere ancora stabilito al termine della sperimentazione –, fa sì che l'introduzione di un obbligo di vaccinazione costituisca un potenziale attentato alla vita di coloro che vi sono soggetti.

*“Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.”*

Il divieto di svolgere attività normali appartenenti alla vita sociale, imposto come sanzione a coloro che non vogliono munirsi del certificato verde è una punizione inumana e degradante.

Altrettanto degradante ed umiliante è il tampone che comporta il forzoso inserimento di un corpo estraneo nel proprio corpo attraverso la cavità nasale.

*“Articolo 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.”*

L'obbligo di certificato verde Covid-19 costituisce una evidente discriminazione.

*“Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”*

L'obbligo di vaccinazione o di tampone PCR costituisce un evidente interferenza nella inviolabilità della vita privata di ogni cittadino.

**c) Dichiarazione di Helsinki**

31. Altrettanto chiari sono i principi che emergono dalla Dichiarazione di Helsinki sviluppata dall'Associazione Medica Mondiale allo scopo di fissare in un documento internazionale universalmente riconosciuto i principi ispiratori della sperimentazione medica. Anche detta dichiarazione, nella misura in cui riassume principi universalmente validi in materia di deontologia medica, fa parte a pieno titolo del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

Le regole ivi stabilite sono talmente chiare da non richiedere commenti o illustrazioni. Ne riportiamo i passaggi fondamentali:

*3. La Dichiarazione di Ginevra dell'Associazione Medica Mondiale vincola il medico con queste parole: “La salute del mio paziente sarà la mia preoccupazione principale”, e il Codice internazionale di Etica Medica dichiara che “Il medico dovrà agire solo nell'interesse del paziente quando fornisce una cura medica”. (...)*

8. *Sebbene lo scopo primario della ricerca medica sia quello di generare nuove conoscenze, queste non possono prevaricare sui diritti e gli interessi dei singoli soggetti coinvolti nella ricerca.*

9. *È dovere dei medici coinvolti nella ricerca medica proteggere la vita, la salute, la dignità, l'integrità, il diritto all'autodeterminazione, la privacy e la riservatezza delle informazioni personali dei soggetti umani coinvolti nella ricerca. La responsabilità per la protezione dei soggetti coinvolti nella ricerca deve sempre ricadere sul medico o sugli altri operatori sanitari e mai su di loro, anche se hanno dato il consenso. (...)*

15. *Deve essere garantito un adeguato risarcimento e trattamento per i soggetti che risultano danneggiati a causa della partecipazione ad una ricerca. (...)*

25. *La partecipazione degli individui capaci di fornire il loro consenso informato come soggetti coinvolti nella ricerca medica, deve essere volontaria. Anche se può essere appropriato consultare i familiari o i responsabili della comunità, nessun individuo capace di fornire il proprio consenso può essere inserito in uno studio clinico a meno della sua libera volontà a partecipare.*

26. *Nella ricerca medica che coinvolge soggetti umani capaci di fornire il loro consenso informato, ciascun soggetto che potenzialmente potrebbe entrare nella sperimentazione dovrebbe essere adeguatamente informato su scopi, metodi, provenienza dei fondi, e qualsiasi possibile conflitto di interessi, affiliazioni istituzionali dei ricercatori coinvolti, benefici attesi e potenziali rischi dello studio, disagi che potrebbe comportare, disposizioni post-studio e qualsiasi altro aspetto rilevante dello studio stesso.*

*I soggetti potenzialmente coinvolti dovrebbero essere informati sul diritto che hanno di rifiutare la partecipazione allo stesso o di ritirare il consenso informato in qualsiasi momento senza ritorsioni.”*

32. L'obbligo indiretto di sottoporsi alla vaccinazione contro la malattia Covid-19 introduce un sostanziale obbligo per la generalità dei cittadini italiani di fungere da soggetti partecipanti ad una sperimentazione medica tuttora in corso. I vaccini in questione hanno ricevuto un'**autorizzazione condizionata alla messa in commercio** (v. doc. 1-9) che obbliga le case produttrici a presentare all'AIFA, a seconda dei casi nel 2022 o 2023, una relazione sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini basata su una verifica in doppio cieco con somministrazione di placebo nel gruppo di controllo. Il che significa che i trattamenti

sanitari in questione sono ben lungi dall'essere definitivamente approvati, contrariamente a quanto si legge quotidianamente sui mezzi di informazione di massa.

d) **Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani approvata dall'UNESCO il 19.10.2005**

33. Stessi principi emergono dalla Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani dove si legge:

*“Articolo 6. Consenso*

*1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un'adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.*

*2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della persona coinvolta. L'informazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o pregiudizi, Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con nel rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento, conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente Dichiarazione, in particolare l'art. 27, e al diritto internazionale dei diritti umani.”*

34. Pertanto, la Dichiarazione UNESCO va anche al di là della Dichiarazione di Helsinki estendendo il principio del consenso libero e informato anche a qualsiasi trattamento medico, non solo a quelli sperimentali, in linea, come vedremo, con il diritto internazionale pattizio.

(ii) **Contrasto con le norme pattizie del diritto internazionale (artt. 10, 11 e 117 cost.)**

35. L'obbligo di vaccinazione contrasta altresì con varie norme del diritto internazionale pattizio. Questo ha valore pari alla costituzione, anzitutto attraverso il rinvio alla norma generale internazionale strumentale “*pacta sunt servanda*” richiamata dall'art. 10 cost. in quanto elemento del diritto internazionale generalmente riconosciuto (cfr. per i limiti di applicazione e recezione della regola Corte cost., 12 luglio 2002, n. 336 e Corte cost., 6 giugno 1989, n. 322). In secondo luogo, vi è l'obbligo per la Repubblica Italiana di conformarsi al diritto internazionale pattizio deriva dall'art. 11 cost. (“*l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia*

*fra le Nazioni”)* ed infine l’obbligo di rispetto del diritto internazionale pattizio è direttamente ed espressamente enunciato dall’art. 117, primo comma della carta fondamentale che recita: *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”*

**a) Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977 n. 881)**

36. L’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976 dispone:

*7. Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.*

Il Patto in questione pone un divieto assoluto, senza alcuna possibile eccezione, tant’è che l’art. 5 del Patto chiarisce: *“Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.”*

37. La natura riconosciutamente sperimentale dei vaccini contro il SARS Cov-2 richiede dunque che tutti i soggetti che partecipino alla sperimentazione medica in questione lo facciano liberamente e senza alcuna costrizione o condizionamento. Pertanto, l’introduzione di un obbligo surrettizio di sottoporsi al vaccino si risolve in una manifesta violazione dei principi del Patto. Come più volte sottolineato l’alternativa del tampone PCR, oltre a rappresentare comunque un trattamento sanitario obbligatorio, non è praticabile e per ragioni di costo, inaccessibile per la maggioranza dei cittadini, e per la necessità di sottoporsi ad un siffatto trattamento ogni 48 ore. Il tampone, per le sue modalità di effettuazione, è un trattamento degradante.

**b) La Convenzione di Oviedo (legge 28 marzo 2001 n. 145)**

38. La Convenzione di Oviedo contiene principi generali in materia di consenso ai trattamenti medici. È noto che la Repubblica Italiana, sebbene siano passati oltre 20 anni dalla legge di ratifica e sebbene la Convenzione sia stata attuata nel nostro ordinamento con la legge 219/2017, non ha ancora provveduto a depositare lo strumento di ratifica. Il che, al di là della doverosa censura di questa imperdonabile negligenza, non cambia il vincolo

derivante dalla Convenzione che, se non riconducibile al diritto internazionale pattizio, lo sarà a quello generalmente riconosciuto.

39. La Convenzione di Oviedo stabilisce alcuni principi fondamentali ai quali deve conformarsi il nostro ordinamento. Anzitutto quello della **prevalenza dell'interesse e del bene dell'individuo su quello della scienza e della società (art. 2)**, utili a smentire impostazioni collettiviste che sovente si leggono nella nostra giurisprudenza in materia di bioetica e trattamenti sanitari. Si tratta di un passaggio fondamentale che occorre mettere in evidenza: **il bene comune, la salute pubblica, l'interesse della collettività o simili formulazioni che servono a dare una parvenza di obiettività a quelle che sono semplici scelte politiche in materia di sanità non può mai prevalere sull'interesse dell'individuo poiché esiste anche in materia sanitaria una sfera di intangibilità della persona.**
40. Ed il principio della prevalenza dell'individuo trova la sua chiara espressione nell'art. 5 della Convenzione che fissa la **regola generale** secondo cui:  
**“Un intervento nell'ambito della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il suo consenso libero e informato.**  
**Detta persona riceve preventivamente un'informazione adeguata sia quanto al fine e alla natura dell'intervento sia quanto alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.**  
**L persona interessata può in ogni momento ritirare liberamente il suo consenso.”**
41. Ancora una volta, quindi, vediamo stabilito in modo chiaro ed inequivocabile, al livello delle fonti internazionali, il principio secondo cui in materia di medicina e di trattamenti sanitari ha prevalenza, sempre e comunque, la decisione del paziente che non può essere costretto a subire trattamenti sanitari. La “regola generale” della Convenzione di Oviedo ha trovato numerose conferme in giurisprudenza: Cass. civ. Sez. III, 10/12/2019, n. 32124 (Foro It., 2020, 1, 1, 150), Cass. civ. Sez. III, 15/04/2019, n. 10423, Cass. civ. Sez. III, 04/02/2016, n. 2177, Tribunale Roma, 17/10/2007 (Corriere del Merito, 2007, 12, 1432). Gli unici casi in cui i medici possano prescindere dal consenso sono quelli in cui il paziente si trovi in imminente pericolo di vita e non possa esprimere alcun consenso (Cass. civ. Sez. III Sent., 23/02/2007, n. 4211, Danno e Resp., 2008, 1, 27 nota di Guerra).
42. Si veda ancora C. pen., Sez. IV, 11.7.2001, n. 1572, secondo cui «...l'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico. **Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua**

**autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata dall'art. 13 Cost.** *Ne discende che non è attribuibile al medico un generale “diritto di curare”, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza ...»*

43. Ancora, vale la pena citare la sentenza Cass. civ., Sez. I, 16.10.2007, n. 21748 (relativa al caso Englaro), sia quando richiama i contenuti della Convenzione di Oviedo sulla biomedicina e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in particolare l'art. 3), sia quando richiama numerosi precedenti giurisprudenziali di Corti straniere o internazionali (dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Bundesgerichtshof tedesco, alla Corte Suprema USA, alla House of Lords inglese), proprio per sottolineare che siamo di fronte ad un principio sul quale si registra un significativo (e difficilmente reversibile) processo di convergenza e di circolazione tra le culture giuridiche e i circuiti di decisione politico-normativa. (cfr. Casonato, *Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in Quad. Cost., 2008, 3, 548 ss., Meli, *Dignità della persona e diritto all'autodeterminazione: l'incidenza del diritto sovranazionale sul diritto privato*, Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 1, 1° gennaio 2019).
44. In sostanza, la ricostruzione del valore “salute” che, nella definizione costituzionale è configurato contemporaneamente come diritto individuale e come interesse della collettività, muove da una condizione di **prevalenza e priorità del dato individuale** (Modugno, *I «nuovi» diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 42 ss.), nell'ambito della quale trova sottolineatura il principio fondamentale del consenso, dell'autodeterminazione come pretesa di astensione nei confronti degli apparati pubblici e nella relazione medico-paziente (Chieffi, *Ricerca scientifica e tutela della persona*, Napoli, 1993, 139 ss.).

**(iii) Violazione dell'art. 19 cost.**

45. Gli estensori dei decreti-legge *de quo* non hanno ritenuto di porsi la questione concernente possibili scrupoli morali connessi con l'utilizzazione di cellule di feti umani abortiti sia per testare i vaccini sia per produrre gli stessi. Così facendo essi hanno imposto un indiretto obbligo vaccinale che contrasta con le convinzioni morali di molte persone e, in particolare, dei ricorrenti che, in quanto di religione cristiana, rifiutano l'aborto come peccato e

violazione del principio di inviolabilità e rispetto della vita umana stabilito dalla fede in Cristo.

46. Il documento che sul punto è fondamentale nello stabilire i principi che devono essere seguiti dai cattolici è l'enciclica *Evangelium Vitae* di Papa Giovanni Paolo II. I principi ivi stabiliti sono chiari e non possono essere revocati in dubbio, nemmeno da alcune aperture recentemente e deplorabilmente manifestatesi in seno alla stessa chiesa cattolica che durante la pandemia ha purtroppo abbandonato principi secolari giungendo a farsi interdire dalla Repubblica Italiana la celebrazione delle cerimonie religiose. Non così i ricorrenti che intendono riaffermare con forza i principi religiosi gravemente vulnerati dalla legislazione italiana.
47. Si legge nella *Evangelium Vitae*: *“La disciplina canonica della Chiesa, fin dai primi secoli, ha colpito con sanzioni penali coloro che si macchiavano della colpa dell’aborto e tale prassi, con pene più o meno gravi, è stata confermata nei vari periodi storici. Il Codice di Diritto Canonico del 1917 comminava per l’aborto la pena della scomunica. Anche la rinnovata legislazione canonica si pone in questa linea quando sancisce che «chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica latae sententiae», cioè automatica. La scomunica colpisce tutti coloro che commettono questo delitto conoscendo la pena, inclusi anche quei complici senza la cui opera esso non sarebbe stato realizzato: con tale reiterata sanzione, la Chiesa addita questo delitto come uno dei più gravi e pericolosi, spingendo così chi lo commette a ritrovare sollecitamente la strada della conversione. Nella Chiesa, infatti, la pena della scomunica è finalizzata a rendere pienamente consapevoli della gravità di un certo peccato e a favorire quindi un’adeguata conversione e penitenza. Di fronte a una simile unanimità nella tradizione dottrinale e disciplinare della Chiesa, Paolo VI ha potuto dichiarare che tale insegnamento non è mutato ed è immutabile. Pertanto, con l’autorità che Cristo ha conferito a Pietro e ai suoi Successori, in comunione con i Vescovi — che a varie riprese hanno condannato l’aborto e che nella consultazione precedentemente citata, pur dispersi per il mondo, hanno unanimemente consentito circa questa dottrina — dichiaro che l’aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, costituisce sempre un disordine morale grave, in quanto uccisione deliberata di un essere umano innocente. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale. Nessuna circostanza, nessuna finalità, nessuna legge al mondo potrà mai rendere lecito un atto che è intrinsecamente illecito, perché contrario alla Legge di Dio,*

*scritta nel cuore di ogni uomo, riconoscibile dalla ragione stessa, e proclamata dalla Chiesa.*

*La valutazione morale dell'aborto è da applicare anche alle recenti forme di intervento sugli embrioni umani che, pur mirando a scopi in sé legittimi, ne comportano inevitabilmente l'uccisione. È il caso della sperimentazione sugli embrioni, in crescente espansione nel campo della ricerca biomedica e legalmente ammessa in alcuni Stati. Se «si devono ritenere leciti gli interventi sull'embrione umano a patto che rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale», si deve invece affermare che l'uso degli embrioni o dei feti umani come oggetto di sperimentazione costituisce un delitto nei riguardi della loro dignità di esseri umani, che hanno diritto al medesimo rispetto dovuto al bambino già nato e ad ogni persona.*

*La stessa condanna morale riguarda anche il procedimento che sfrutta gli embrioni e i feti umani ancora vivi — talvolta «prodotti» appositamente per questo scopo mediante la fecondazione in vitro — sia come «materiale biologico» da utilizzare sia come fornitori di organi o di tessuti da trapiantare per la cura di alcune malattie. In realtà, l'uccisione di creature umane innocenti, seppure a vantaggio di altre, costituisce un atto assolutamente inaccettabile.»*

48. A fronte di tale chiarissimo enunciato della dottrina cattolica – e cristiana in senso lato, giacché tutte le religioni che si richiamano alla figura di Cristo non ammettono l'aborto – appare evidente l'illegittimità costituzionale dei decreti legge 105 e 111 del 2021 nella parte in cui non prevedono la possibilità di opporre un'obiezione di coscienza all'accettazione della vaccinazione forzata di cui è causa non essendo realistico, come sottolineato più volte, che si utilizzi l'alternativa del tampone ogni 48 ore.

**(iv) Violazione dell'art. 32 cost.**

49. Da ultimo, la norma manifestamente e platealmente violata dai decreti-legge *de quo* è l'art. 32 cost. che contiene la disciplina del c.d. diritto alla salute che si declina in una pretesa del cittadino a ricevere le cure, che ha consistenza di diritto soggettivo, ed un mero interesse della collettività alla c.d. salute pubblica. Abbiamo visto come i principi collettivistici di cui l'art. 32 è, almeno in parte, espressione, cozzano con le regole ben diverse stabilite da una serie di convenzioni internazionali e principi di diritto internazionale che sopra abbiamo ampiamente richiamato, dai quali risulta, invece, il principio dell'intangibilità e

insindacabilità della decisione individuale in materia di medicina e trattamenti sanitari. Nel conflitto tra le norme internazionali e il diritto interno, come abbiamo visto, è quest'ultimo che deve cedere e non è possibile l'applicazione di norme nazionali che si trovino in conflitto con quelle internazionali, anche se le norme interne possano essere in qualche modo salvate dal punto di vista costituzionale, ma senza tenere in conto i parametri di cui agli artt. 10, 11 e 117 cost.

50. Pertanto, le ormai non più recenti sentenze della Consulta che hanno salvato gli obblighi vaccinali introdotti nel nostro paese dovranno essere riviste e riconsiderate alla luce dei principi ben diversi che emergono dal diritto internazionale e, soprattutto, dal diritto dell'Unione Europea. Nelle sentenze che hanno avallato alcuni obblighi vaccinali (C. Cost., 22.6.1990, n. 307) la Corte ha sempre sottolineato che l'obbligo era accettabile solo laddove il trattamento era diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. Pertanto, *«un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.»* Nel caso in esame, oltretutto, trattandosi di **vaccini sperimentali che comportano l'assunzione di alcuni rischi anche gravi**, non vi è alcuna possibilità di fare riferimento alla giurisprudenza in questione che valorizza, appunto, per sostenere l'ammissibilità dell'obbligo, la ragionevole previsione che il trattamento sanitario imposto non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che conseguenze temporanee e di scarsa entità, normali in ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.
51. Si produce, a tale proposito, l'ultimo **rapporto di farmacovigilanza dell'AIFA (doc. 15)** dal quale emergono dati preoccupanti con circa **91mila segnalazioni di cui il 13,8%**

**riferite ad eventi avversi gravi (13 eventi gravi ogni 100mila vaccini somministrati), comprensivi di 555 decessi, 667 invalidità permanenti, 3.654 ospedalizzazioni, e 750 casi in cui il paziente ha corso il pericolo della propria vita. Delle 91mila segnalazioni, utilizzando l'algoritmo dell'OMS, AIFA riporta come causalmente correlate ai vaccini Covid-19 il 74% del totale.**

Sebbene vi siano, dunque, rischi evidenti legati all'assunzione dei vaccini di cui trattasi, le norme che a vario titolo rendono il vaccino contro la malattia Covid-19 sostanzialmente obbligatorio non prevedono alcun indennizzo in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale che abbiamo citato, in disparte la questione se sia giuridicamente esigibile l'assunzione del rischio di morte o di invalidità permanente per l'assunzione di un farmaco tuttora in fase sperimentale.

52. L'evoluzione della riflessione costituzionale è testimoniata da un'altra ben più recente sentenza, in cui le pur ridotte aperture ad un trattamento sanitario obbligatorio che emergevano dalla sentenza n. 307/1990, vengono definitivamente chiuse in considerazione della prevalenza dei diritti dell'individuo. Citiamo a tale proposito, alcuni passaggi di Corte cost., Sent. 23/12/2008, n. 438: *«Al riguardo, occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».*

*Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici.*

*In particolare, l'art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, premesso che gli Stati «riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», dispone che «tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore».*

*L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero*

*ed informato»; l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge».*

*La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), dall'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge.*

*La circostanza che **il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute**, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire **la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione**.*

*Discende da ciò che **il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale.**»*

53. Ancor più nette le osservazioni che troviamo in Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 17-07-2014) 02-09-2014, n. 4460:

*«La Suprema Corte di Cassazione, (Cass., sez. I, 16.10.2007, n. 21478), ha affermato il fondamentale principio che il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente **rifiutare la terapia** e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.*

*Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé; vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente; concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del "rispetto della persona umana" in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.*

(...)

*Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l'individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, **la Suprema Corte ha ritenuto che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva.** (...)*

*Dall'antico paternalismo medico, che vedeva informazione e consenso del paziente rimessi integralmente all'apprezzamento del medico, unico sostanzialmente a sapere e decidere cosa fosse "bene", in termini curativi, per il paziente, anche la nostra giurisprudenza, dopo un lungo e travagliato percorso, è pervenuta così all'affermazione del moderno principio dell'alleanza terapeutica, snodo decisivo sul piano culturale prima ancor che giuridico, poiché riporta il singolo paziente, la sua volontà, il suo consenso informato e, quindi, il singolo paziente quale soggetto e non oggetto di cura al centro del percorso sanitario, nel quale medico e paziente concorrono nella scelta della strategia terapeutica più rispondente alla visione della vita e della salute propria della persona che si sottopone alla cura.*

*La "cura" non è più quindi più un principio autoritativo, un'entità astratta, oggettivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall'alto o dall'esterno, che ciò avvenga ad opera del medico, dotato di un elevato e inaccessibile sapere specialistico, o della struttura sanitaria nel suo complesso, che accoglie e "ingloba" nei suoi impenetrabili ingranaggi l'ignaro e anonimo paziente, ma si declina e si struttura, secondo un fondamentale principium individuationis che è espressione del **valore personalistico tutelato dalla Costituzione**, in base ai bisogni, alle richieste, alle aspettative, alla concezione stessa che della vita ha il paziente.*

**La decisione terapeutica ha nel consenso informato e nell'autodeterminazione del paziente il suo principio e la sua fine, poiché è il paziente, il singolo paziente, e non un**

**astratto concetto di cura, di bene, di “beneficialità”, il valore primo ed ultimo che l’intervento medico deve salvaguardare.**

*Nessuna visione della malattia e della salute, nessuna concezione della sofferenza e, correlativamente, della cura, per quanto moralmente elevata o scientificamente accettata, può essere contrapposta o, addirittura, sovrapposta e comunque legittimamente opposta dallo Stato o dall’amministrazione sanitaria o da qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, in un ordinamento che ha nel principio personalistico il suo fondamento, alla cognizione che della propria sofferenza e, correlativamente, della propria cura ha il singolo malato.»*

**F) L’illegittimità dell’assistenza militare e di polizia nell’attuazione degli stessi**

54. Il presente ricorso ha per oggetto da un lato i diritti fondamentali lesi dai provvedimenti del governo (libertà personale, diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione sanitaria, diritto alla libera circolazione, al lavoro ecc.) nei termini sopra descritti, dall’altro l’attuazione poliziesca dei provvedimenti mediante l’imposizione di sanzioni e il materiale impedimento allo svolgimento delle attività fondamentali costituzionalmente garantite dalle norme internazionali ed interne che abbiamo richiamato. Pertanto, la richiesta di inibitoria riguarda tutti i vertici delle forze dell’ordine affinché sia loro vietato per ordine giudiziale di attuare le norme in questione con la conseguente lesione dei diritti dei ricorrenti.
55. Il problema consiste nella – per certi versi ovvia e naturale – **possibilità per il governo di attuare le misure in esame mediante l’apparato coercitivo costituito dalle forze dell’ordine nelle sue varie articolazioni** e che sono: - gli agenti di polizia locale nominati agenti di pubblica sicurezza dai Prefetti, - la Polizia di Stato, che costituisce un’articolazione del Ministero dell’Interno, - l’Arma dei Carabinieri, - La Guardia di Finanza e - le Forze Armate che costituiscono un articolazione del Ministero della Difesa. Attraverso codesti organismi armati lo Stato esercita la sua natura di monopolista territoriale della violenza in senso weberiano ed in ragione di ciò sono stati individuati i convenuti della **presente iniziativa giudiziale finalizzata ad impedire l’uso del potere coercitivo statale per l’attuazione di provvedimenti illegali e incostituzionali**.
56. Ora, il problema è dato dall’antinomia che in un caso estremo come il presente vivono le forze dell’ordine e le forze armate. Normalmente, infatti, **l’obbedienza militare** è un principio che caratterizza tutta l’attività delle forze dell’ordine e delle forze armate, tant’è che il codice penale militare di pace prevede espressamente il reato di disobbedienza. In

questo senso l'**art. 1349, comma 2° dell'Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010)** è una **norma di chiusura, che impone al militare, cui è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, di rifiutarsi di eseguire l'ordine informando i superiori.** Si tratta della **traduzione in ambito militare del diritto di resistenza codificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale, poi trasfuso nell'art. 393 bis, secondo comma, c.p.** che scrimina, se commessi per reagire all'atto del pubblico ufficiale che ecceda con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, reati anche gravi come la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), la violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi componenti (art. 338 c.p.), anche se la violenza o minaccia in questione avvengano nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (art. 339 c.p.) ovvero se si tratti di atti di natura ritorsiva (art. 339 bis c.p.), oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.), oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.), oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.).

Tuttavia, la resistenza del militare o dell'agente di pubblica sicurezza, oltre alle problematiche legate all'individuazione delle fattispecie manifestamente criminose, coinvolge una forte assunzione di responsabilità personale poiché il protagonista dell'atto di disobbedienza, per quanto convinto delle proprie ragioni, anzitutto corre il rischio concreto di procedimenti disciplinari o penali e in secondo luogo subisce l'alea di una diversa valutazione del caso da parte del magistrato che dovrà valutare l'atto di resistenza. Nel caso in esame, **sanzionare chi sia sprovvisto del certificato verde Covid-19 o impedirgli di accedere a determinati luoghi integra evidentemente il reato di violenza privata ex art. 610 c.p.**, ma la valutazione giuridica concernente l'inapplicabilità dei decreti-legge 105 e 111/2021 non è agevole o alla portata di tutti gli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine. Il cittadino, dunque, che pure potrebbe sperare nella funzione di baluardo estremo della legalità e della costituzionalità dell'ordinamento che le leggi assegnano ai militari ed agli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, in concreto non ha possibilità di poter attendere da quel versante un aiuto concreto nel caso in cui il governo emetta ordini manifestamente inapplicabili, illegittimi ed incostituzionali.

57. La questione concernente la “giustiziabilità” dei diritti costituzionali e della legittimazione di ciascun cittadino a farli valere in giudizio è stata affrontata e risolta positivamente dalla **Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013** nella quale si legge: *“E’ necessario, prima di entrare nel merito delle questioni di costituzionalità, valutare se sussista in capo ai ricorrenti l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un’azione il cui petitum sostanziale è diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme della L. n. 270 del 2005, che, in tesi, ne precludono l’esercizio in modo conforme alla Costituzione. (...)*

*... una volta riconosciuto l’interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della pienezza del diritto di voto in conformità della disciplina costituzionale, quale diritto politico di rilevanza primaria, in funzione del suo esercizio in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Camere, ci si deve pur sempre confrontare con la possibile obiezione secondo cui quella in esame sarebbe un’azione di mero accertamento con l’unico fine di ottenere dal giudice solo un “visto di entrata” per l’accesso al giudizio costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosità. In questa prospettiva sarebbe un’azione inammissibile, per difetto di meritevolezza o di rilevanza dell’interesse azionato, che si risolverebbe in una mera ed astratta prospettazione di un pregiudizio incerto quantomeno nel quando e perciò inidoneo ad assurgere a giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di questioni di diritto soltanto in via teorica.*

*A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla) meritevolezza dell’interesse non costituisce un parametro valutativo richiesto a norma dell’art. 100 c.p.c., (a differenza di quanto previsto in materia negoziale dall’art. 1322, comma 2, c.c.), si può replicare che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), è sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l’attualità della lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n. 1952/1976, n. 2209/1966).*

*Del resto, come si è detto, è discutibile che si tratti realmente di un’azione di mero accertamento, posto che l’interesse dei ricorrenti non è tanto quello di sapere di non avere potuto esercitare (nelle elezioni già svolte) e di non potere esercitare (nelle prossime*

*elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma è quello di rimuovere un pregiudizio che invero non è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un'attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. In tal modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive.*

*Se così è, senza affermare la natura in re ipsa dell'interesse ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l'accertamento richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale al giudice.”*

La giurisprudenza così richiamata (per l'affermazione dei medesimi principi si vedano Corte Cost. sentenza 1/2014 e Cass. 8878/2014, entrambe in merito alla ben nota vicenda Bozzi che condusse alla declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale) stabilisce **la legittimazione ad agire di ciascun cittadino per la tutela dei diritti costituzionali fondamentali che hanno natura e consistenza di diritti soggettivi perfetti.**

58. La tutela cautelare atipica d'urgenza è, dunque, l'unico mezzo preventivo di tutela del cittadino in un caso abnorme come il presente. Infatti, anche affidarsi alla scriminante dell'art. 393 bis c.p., a prescindere dalla sua applicabilità a casi isolati e dalla possibilità che l'atto di resistenza non conduca ad alcun risultato pratico, non risolve il problema, tanto più che il cittadino vittima di norme abusive del governo non può considerarsi obbligato (e nemmeno giustificato) a passare alle vie di fatto perché ha diritto a ricorrere alla tutela giurisdizionale dei diritti. D'altro canto, vi è la tutela giurisdizionale dei diritti, soprattutto di quelli fondamentali, *ne cives ad arma ruant*. L'unico modo, quindi, per evitare che delle norme illegali e incostituzionali siano attuate forzosamente attraverso gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed attraverso le forze armate è chiedere al giudice che pronunci un'inibitoria volta esattamente a evitare un simile comportamento incostituzionale e lesivo dei diritti fondamentali inviolabili.

#### **G) Inesistenza dello stato di eccezione in base alla Costituzione della Repubblica Italiana**

59. Tutti i provvedimenti emergenziali del governo, compreso quello sul certificato verde Covid-19 sono motivati e giustificati dall'esistenza di una dichiarazione di stato di emergenza ai sensi del d.lgs. 1/2018 sulla protezione civile. In altri termini, le norme in materia di protezione civile, che nulla hanno a che vedere con la tipologia di interventi

adottati dal governo, con particolare riferimento agli obblighi di sottoposizione a trattamenti sanitari, sono state distorte e sviate dal loro significato allo scopo di violare le norme costituzionali.

60. La nostra Costituzione nasce sulle ceneri delle dittature nazional-socialista e fascista, entrambe instaurate nel formale rispetto della legalità costituzionale ed attuate attraverso l'introduzione di una sorta di stato di eccezione perpetuo, idoneo a trasferire definitivamente al governo i poteri legislativi con il sostanziale esautoramento del parlamento ed atto a determinare una sospensione delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali.
61. In netta opposizione ad un simile sviluppo politico, la costituzione repubblicana volle anzitutto riconoscere i diritti fondamentali dei cittadini come inviolabili, al fine di istituire una sfera di intoccabilità dell'individuo dal potere politico nelle sue tre articolazioni, legislativo, esecutivo e giudiziario, ed in secondo luogo per escludere in radice la possibilità della dichiarazione dello stato di emergenza o di eccezione che nella costituzione non esiste. Tanto ciò è vero che **la sola norma su uno stato di eccezione è quella di cui all'art. 78 che si limita a prevedere la deliberazione dello stato di guerra da parte delle Camere** (evidentemente mediante legge ordinaria) con l'attribuzione al governo dei poteri necessari.
62. Secondo la celebre formulazione di Carl Schmitt (*Teologia politica*, 1922) “*sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione*”. Stato di eccezione da intendersi come emanazione della categoria del politico in quanto opposta non solo ad ambiti diversi della vita come quello sociale o religioso, ma finanche a quello legale. Il diritto, in altri termini, non potrebbe contenere in sé l'eccezione all'applicazione delle sue regole, sicché la sovranità si porrebbe in un campo superiore o separato da quello della legalità risolvendosi nell'esercizio del puro potere.
63. È un bene che le teorie di Carl Schmitt, che ebbero a influenzare profondamente le dittature nazi-fasciste, non si siano affermate nel moderno costituzionalismo dove prevale al contrario il concetto di **stato di diritto** che si riassume nell'essenza stessa della costituzione intesa come legge suprema alla cui osservanza sono vincolati anche i massimi poteri dell'organizzazione politica statale. La sovranità è emanazione della volontà popolare, lo stato si identifica con il suo ordinamento giuridico, non esiste esercizio del potere al di fuori dei limiti e della disciplina della norma giuridica. Il potere esercitato al di fuori della legalità è pura violenza. La Costituzione rifiuta, pertanto, l'identificazione tra

sovranità e potere inteso come pura forza. La carta fondamentale non consente e non prevede l'esistenza di uno spazio esterno alla sua applicazione dove l'esercizio del potere sia svincolato dall'alveo costituzionale. Il moderno "principe" non è mai *legibus solutus* e dunque sottratto alla regola. E dunque lo stato di diritto si identifica con l'affermazione di una sfera di intangibilità dei diritti individuali rispetto all'autorità pubblica legalmente costituita. In altri termini, i moderni stati democratici e costituzionali rigettano la formula assolutistica di Bodin secondo cui la sovranità è il potere perpetuo e assoluto del *princeps legibus solutus* (Jean Bodin, *Six livres de la République*, Parigi 1576, Libro I, Cap. VIII), in favore della tesi opposta (Juan de Mariana, *De rege et de regis institutione libri tres*, Toledo 1599, cap. IX) che voleva il principe soggetto alle leggi e che affermava il diritto di resistenza del cittadino in caso di violazione, da parte del potere sovrano, delle leggi fondamentali e delle guarentigie di base. Il tutto sfocia nel moderno costituzionalismo il cui documento seminale è la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America con l'affermazione di un nucleo di intangibilità della sfera individuale da parte dei poteri statali e la dichiarazione del diritto di ribellione e di secessione in caso di abusi da parte del governo.

64. Ebbene, la nostra Costituzione si richiama espressamente a quella tradizione allorché individua alcuni diritti inviolabili. **Scopo della carta fondamentale, in questo caso, è quello di proteggere il cittadino (solo o nelle formazioni sociali nell'ambito delle quali si svolge la sua personalità) dagli abusi del governo e del legislatore.** Lo stato non è più totale come quello fascista ("*tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato*"), ma è la garanzia delle libertà individuali che costituiscono un limite invalicabile per l'azione dello stato.
65. Per tale ragione lo stato di eccezione non esiste nella Repubblica Italiana. Le situazioni di emergenza sono rimesse ad un livello più basso, quello della protezione civile e delle ordinanze contingibili e urgenti che in nessun caso possono violare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Non c'è situazione, per quanto urgente e allarmante che possa giustificare il sacrificio dei diritti inviolabili se non nei limiti stabiliti dalla Costituzione. D'altro canto, se il termine "inviolabile" deve avere un significato è proprio quello di resistenza di alcuni diritti a qualsiasi vero o presunto stato di eccezione o di emergenza.

#### **H) Bilanciamento dei diritti e degli interessi**

66. L'argomentazione da più parti sostenuta e sposata dall'azione dei governi del 2020 e del 2021 è quella di ritenere il diritto alla salute – inteso come mero diritto a non ammalarsi

della malattia Covid-19 – quale diritto costituzionale supremo, idoneo a mettere in secondo piano tutti gli altri diritti fondamentali a partire da quello di libertà fondamentale di cui l'autodeterminazione sanitaria è una derivazione.

67. La tutela della salute costituisce anch'essa uno dei principi fondamentali della costituzione, ma non fa parte delle libertà fondamentali di cui all'art. 2, risolvendosi in sostanza nell'obbligo della repubblica di mettere a disposizione dei cittadini un sistema sanitario in grado di fornire loro le cure necessarie. Infatti, la salute è definita come un diritto dell'individuo di accedere alle cure mediche messe a disposizione dalla repubblica, ma come un mero interesse della collettività: la cosiddetta salute pubblica è, pertanto, una situazione soggettiva di grado minore e di minore importanza rispetto al diritto dell'individuo di ricevere e di rifiutare le cure mediche. Con la precisazione che la decisione se valersi delle cure è sempre e comunque rimessa al paziente che può rifiutare anche le cure che appaiano indispensabili per garantirne la sopravvivenza. Si veda in proposito Corte cost. 9.07.1996, n. 238 secondo cui anche in materia di trattamenti sanitari la libertà personale è *“un diritto inviolabile rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita e all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona.”*
68. Nessuna parte della costituzione consente di interpretare il c.d. “diritto alla salute” come bene supremo o prevalente rispetto a tutti gli altri. Tale posizione spetterebbe, se mai, al lavoro e in ogni caso il legislatore posto dinanzi alla scelta del possibile sacrificio di più diritti fondamentali, dovrebbe operare **un bilanciamento tra i vari interessi in gioco, non essendo ammissibile il totale sacrificio di tutti i diritti fondamentali a favore di uno solo degli altri.**
69. Il lungo elenco dei diritti lesi dimostra peraltro come alla pretesa tutela della salute si sia deciso di sacrificare tutte o quasi le libertà fondamentali dei cittadini italiani, nell'ambito del più grave attacco alle garanzie basilari dello stato di diritto che si sia mai registrato a far data dalla fondazione della repubblica.
70. Secondo C. Cost. n. 85/2013 **“tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.** *La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012).* **Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata**

**espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.”**

**I) Il pericolo imminente di un danno irreparabile – richiesta di provvedimento inaudita altera parte**

71. Il pregiudizio ai diritti fondamentali subito dai ricorrenti in dipendenza dell'imposizione dell'obbligo di munirsi del certificato verde Covid-19 è manifesto ed irreparabile. L'esclusione del fondamentale diritto di libertà personale svuota di contenuto la vita umana il cui libero svolgimento dovrebbe essere la finalità di ogni organizzazione politica e collettiva. La lesione dei diritti fondamentali è di per sé grave in considerazione della loro particolare considerazione costituzionale ed i diritti di libertà sono caratterizzati dall'impossibilità di una reintegrazione per equivalente in considerazione della loro infungibilità e dell'impossibilità di una *restitutio in integrum*. L'esclusione dalla vita culturale e sociale determinata dal rifiuto o dall'impossibilità di munirsi del certificato verde Covid-19 è irreparabile e l'importanza del diritto leso rende improrogabile un intervento urgente da parte dell'autorità giurisdizionale. Anche un solo giorno in più senza il godimento dei fondamentali diritti che rendono la vita degna di essere vissuta costituisce un danno irreparabile poiché nessuna riparazione economica è realmente in grado di restituire nei diritti violati le vittime della coercizione.

**J) L'inibitoria richiesta e l'astreinte**

72. Oggetto della domanda cautelare è il divieto a tutti i convenuti a prestare assistenza nell'esecuzione forzata delle norme di cui è causa (i decreti-legge 105/2021 e 111/2021) che costituiscono la violazione dei diritti fondamentali di cui si è fin qui detto diffusamente. Si tratta, ci si perdoni l'espressione, di una sorta di formula esecutiva al contrario, tesa ad assicurare che le norme illegali poste in essere non possano trovare attuazione forzata.

73. Un mero divieto, tuttavia, rischia di essere vano e, pertanto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. chiediamo che il Tribunale voglia stabilire la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ora, trattandosi nel caso di specie degli organi di vertice della Repubblica è necessario interrogarsi anzitutto sull'ammontare da stabilire affinché la disposizione sia in grado di esercitare una vera funzione deterrente ed in secondo luogo su chi sia legittimato ad incassare una somma siffatta.

74. Ebbene, la soluzione che appare più equa è quella di stabilire una somma che i convenuti debbano versare ad ogni ricorrente in caso di prosecuzione delle attività illegali attualmente in essere, somma che può indicarsi in Euro 1.000,00 per ciascun ricorrente per ogni giorno di inottemperanza all'inibitoria qui richiesta. Solo un importo del genere può assolvere alla funzione di stimolo all'adempimento previsto dall'art. 614 c.p.c.  
Si chiede, inoltre che il Tribunale disponga a spese dei convenuti la pubblicazione dell'auspicato e richiesto provvedimento cautelare.

\*.\*.\*.\*

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi

### **RICORRONO**

al Tribunale in epigrafe chiedendo accogliersi le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, *contrariis rejectis*:

- a) inibire ai convenuti tutti di eseguire con l'applicazione della forza legale e con l'irrogazione di sanzioni amministrative l'attuazione dei decreti legge 105/2021 e 111/2021 e delle eventuali leggi di conversione per i motivi illustrati in narrativa stabilendo per ogni giorno di successiva violazione il pagamento della somma di Euro 1000,00 (mille) per ciascuno dei ricorrenti ex art. 614 bis c.p.c. nonché l'immediata pubblicazione a spese dei convenuti del provvedimento su cinque quotidiani nazionali e sui tre telegiornali RAI per tre giorni consecutivi in prima serata;
- b) nel giudizio di merito, accertare e dichiarare che le norme di cui è causa (con le quali veniva introdotto l'obbligo di munirsi del certificato verde Covid-19), nella misura in cui violano i diritti fondamentali dei ricorrenti e sono in contrasto con le norme del diritto dell'Unione Europea meglio esposte in narrativa, sono illegali e inapplicabili e per l'effetto condannare i convenuti ad astenersi dall'applicazione delle norme in questione con ogni e qualsiasi mezzo forzoso;
- c) in ogni caso, ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale illustrate in narrativa, rimettere gli atti alla Consulta;
- d) in caso di dubbio in merito all'interpretazione delle norme eurounitarie richiamate rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si produrranno, in seguito all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione del numero di ruolo i seguenti documenti:

- a) procure di tutti i ricorrenti
- 1.) DETERMINA\_154-2020\_COMINRATY
- 2.) DETERMINA\_18-2021\_ASTRAZENECA
- 3.) DETERMINA\_1-2021\_MODERNA
- 4.) DETERMINA\_49-2021\_JANSEEN
- 5.) Comirnaty European Medicines Agency
- 6.) Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca) European Medicines Agency
- 7.) COVID-19 Vaccine Moderna European Medicines Agency
- 8.) COVID-19 Vaccine Janssen European Medicines Agency
- 9.) EMA\_Comirnaty\_dec\_150522\_it
- 10.) Cominarty-bugiardino-vaccino-pdf
- 11.) Vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information\_it
- 12.) BugiardinoVaccinoAntiCovid-Moderna
- 13.) Covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information\_it
- 14.) Leggo 10 settembre 2021
- 15.) Rapporto farmacovigilanza AIFA 27.12.2020-26.08.2021

Avv. Alessandro Fusillo